

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Rimessione in termini: non può essere concessa, se sono necessari continui controlli presso una struttura ospedaliera

L'istituto della rimessione in termini, sia nella versione originaria, che in quella più recente, esige la rigorosa dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà: non può essere concessa, se sono necessari continui controlli presso una struttura ospedaliera.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.3.2014, n. 5867

...omissis....

Ritiene il relatore, che avuto riguardo all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., n. 5, sussistono le condizioni per pervenire al rigetto del ricorso per sua manifesta infondatezza e, quindi, per la sua conseguente definizione nelle forme del procedimento camerale.

Con l'unico motivo formulato la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 153 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il giudice di secondo grado ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame, Catione temporis, la

disposizione di cui al riformato art. 153 c.p.c., sul presupposto che la novella del 2009 sarebbe applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009. Tale doglianza appare, ad avviso del relatore, manifestamente destituita di fondamento. Infatti, il novellato art. 153 c.p.c., come prescritto dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, si applica ai giudizi (quindi, a quelli cominciati "ex novo" fin dal primo grado), instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (ovvero dal 4 luglio 2009). Invece, per i giudizi precedenti continua ad applicarsi il vecchio art. 184 bis c.p.c. (abrogato dalla citata L. n. 60 del 2009) - come ha correttamente fatto la Corte territoriale - risalendo l'instaurazione del giudizio de quo al 2006.

Infatti, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, a sostegno della sua decisione, ha evidenziato che la sentenza impugnata è stata depositata il 17 dicembre 2010 e notificata il 21 febbraio 2011, con la conseguenza inevitabile della tardività dell'appello, notificato il 22 settembre 2011.

Oltre a ciò, deve evidenziarsi che - secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte - l'istituto della rimessione in termini, sia nella versione originaria, che in quella più recente, esige la rigorosa dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. n. 19836 del 2011 e Cass. n. 7003 del 2011). Orbene, come esattamente rilevato dalla sentenza di secondo grado, dalla documentazione allegata dall'appellante era risultato che l'impedimento soggettivo dedotto dall'appellante e riferito al suo difensore (determinato dalle esigenze di assistenza della moglie del professionista affetta da gravi patologie) era cessato nell'aprile 2011, ragion per cui sarebbe stato, comunque, impossibile giustificare il decorso di altri cinque mesi prima della presentazione dell'appello.

Ad ogni modo, l'impedimento dedotto non costituisce una delle ipotesi per le quali è disposta l'operatività della rimessione in termini, non potendosi qualificare come "caso fortuito" o "forza maggiore": la necessità di continui controlli presso una struttura ospedaliera romana non rappresenta un impedimento effettivo e assoluto, essendo, invero, superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza e, in ogni caso, con il conferimento del mandato professionale forense - per la rappresentanza in appello dell'attuale ricorrente - ad altro difensore.

In definitiva, quindi, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta infondatezza del motivo formulato, in relazione all'ipotesi enucleata dall'art. 375 c.p.c., n. 5.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, il difensore della ricorrente non ha depositaria memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, nè è comparso, per la discussione, all'adunanza camerale;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase in difetto dell'espletamento di attività difensiva da parte dell'intimata.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014